

**Norme d'urgenza.** Approvato martedì scorso un decreto legge che prevede una copertura volontaria

## La polizza anti calamità non vale per questo sisma

**Saverio Fossati**

L'assicurazione, per ora, è contenuta in un pleonastico provvedimento d'urgenza, l'articolo 2 del Dl 59/2012: qui si stabilisce che chi vuole può pattuire un allargamento agli eventi calamitosi della polizza danni sui fabbricati. E in ogni caso, in assenza del regolamento attuativo, questa particolare fattispecie di fatto non esiste. Dato che già ora alcune compagnie offrivano questa possibilità (si veda anche il Sole 24 Ore del 17 maggio scorso) appare quasi superfluo che un decreto legge rafforzi questa possibilità.

In realtà la norma è divisa in due commi, e nel secondo è forse contenuta la spiegazione di questa apparente assurdità. Nel primo, intanto, si parla di estendere

ai rischi da calamità naturali le polizze «contro qualsiasi tipo di danno ai fabbricati di proprietà di privati». Quindi bisognerà intendersi su chi siano questi «privati», se cioè siano solo le persone fisiche e non quelle giuridiche, oppure si tratta di escludere gli immobili di proprietà pubblica da quest'obbligo. A questa domanda la Protezione civile, che ha ammesso di aver contribuito largamente alla stesura del testo, non ha dato risposta.

Poi si direbbe che per fare una polizza anticalamità occorre che ce ne sia già un'altra. Infine, si specifica che «per favorire la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi derivanti da calamità naturali» i relativi premi saranno regolati da un Dpcm regolamentare, di concer-

to con i ministeri di Economia e Sviluppo economico. Il comma 2, appunto, è dedicato a questo regolamento «per l'attuazione del comma 1». Ed elenca i criteri da seguire: estensione della polizza (ancora una volta); esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati; incentivi di natura fiscale con agevolazioni sul premio o sulle imposte assicurative; previsione di un regime transitorio.

A suscitare sospetti è il secondo criterio, quello dell'esclusione dell'intervento statale per i danni. Il problema è capire se questa esclusione riguarda tutti i fabbricati (peraltro «di privati») in generale o solo quelli coperti dall'assicurazione. Nel primo caso la polizza si trasformerebbe di fatto da volontaria a obbligatoria

in tutte le zone sismiche, scaricando solo su quei cittadini che abitano lì le relative spese, mentre gli altri non spenderebbero nulla. Nel secondo penalizzerebbe chi sottoscrive la polizza, garantendo indennizzi solo ai meno avveduti. La Protezione civile, interpellata anche su questo, ha mantenuto un rigoroso silenzio. Ma è chiaro che all'atto pratico questa norma, se non verrà corretta in un senso o nell'altro in sede di conversione in legge, rischia una pesante valutazione di costituzionalità.

A una revisione pensa anche il Consiglio nazionale degli architetti: «Crediamo che il decreto del governo sulla protezione civile che solleva lo Stato dal pagare i danni causati dagli eventi sismici, rinviando ad una assicurazione volontaria, sia da riformulare perché è stato approvato senza tenere conto del quadro complessivo della situazione italiana, così drammaticamente evidente, ancora una volta, dopo il terremoto in Emilia-Romagna».